

Spett.le  
Tecnologie Avanzate T.A. srl  
Lungo Dora Voghera, 36/a  
10153 Torino

**Oggetto:** Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 finalizzata alla fornitura, installazione e collaudo di un sistema di tomoterapia completa degli accessori - al servizio di manutenzione full-risk omnicomprendivo per l'intero periodo di garanzia richiesto (12 mesi) e per un periodo di post garanzia pari a 48 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 48 mesi – alla rimozione trasporto e ritiro dell'attuale sistema tomoterapia installata nella sede di Meldola – ai lavori edili.

**Lettera invito a presentare offerta**


**CIG: 7048231039**

#### Sommario

1.	OGGETTO .....	2
2.	DURATA .....	2
3.	CORRISPETTIVO .....	3
4.	SICUREZZA SUL LAVORO .....	3
5.	OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI .....	5
6.	MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	5
7.	SUBAPPALTO .....	8
8.	INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	8
9.	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA .....	8
10.	OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	9
11.	STIPULA DEL CONTRATTO .....	9
12.	CONTESTAZIONI, PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	10
13.	FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORDATE .....	10
14.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	11
15.	IPOTESI DI RECESSO .....	11
16.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	12
17.	OBBLIGHI D'INTEGRITA' .....	13
18.	CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI .....	13
19.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....	13
20.	FORO COMPETENTE .....	14

#### ELENCO ALLEGATI:

- DGUE art. 80 (All. A-A1)
- All. B – Capitolato Speciale
- All. C - Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- All. D - Patto d'integrità
- All. E - Fac-simile offerta economica



## 1. OGGETTO

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura, l'installazione ed il collaudo di un sistema di tomoterapia completa degli accessori necessari al corretto funzionamento, occorrente alla Struttura di Radioterapia dell'Irst di Meldola (FC).

La fornitura include altresì:

- a) un servizio di manutenzione full-risk comprensivo di manutenzione preventiva, verifiche funzionali e controlli prestazionali per l'intero periodo di garanzia richiesto (12 mesi) e per i successivi 48 mesi. Il predetto servizio di manutenzione "full risk" potrà essere rinnovato, a discrezione della stazione appaltante agli stessi patti e condizioni per ulteriori 48 mesi;
- b) rimozione, trasporto e ritiro dell'attuale sistema tomo terapia installato presso il sito della stazione appaltante da dedicare al posizionamento della macchina di nuova fornitura,
- c) lavorazioni edilizie impiantistiche ed elettriche.

**La fornitura del servizio è dettagliatamente descritta in apposito documento allegato (Capitolato Tecnico) a cui integralmente si rinvia.**

## DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI DI GARA


Eventuali informazioni complementari devono essere richieste esclusivamente per iscritto almeno 7 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell'offerta, via e-mail all'indirizzo PEC [servizio.acquisti@irst.legalmail.it](mailto:servizio.acquisti@irst.legalmail.it).

## 2. DURATA

Entro non oltre 10 giorni solari dalla stipula del contratto l'operatore economico è tenuto a presentare il progetto definitivo che sarà oggetto di approvazione da parte della stazione appaltante. La consegna e, ove previsto, la regolare installazione delle apparecchiature richieste deve avvenire entro e non oltre 60 giorni solari dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo presentato. Non si accetta fornitura parziale, salvo previo accordo scritto con l'IRST. La fornitura si intende completata a collaudo eseguito con esito positivo.

Ne consegue che l'intervento di rimozione, trasporto e ritiro dell'attuale sistema tomo terapia installato presso l'Istituto completo di accessori deve avvenire nei termini da concordarsi con la stazione appaltante.

La garanzia della fornitura avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di collaudo IRST. Il servizio di manutenzione post-garanzia come disciplinato nel Capitolato Speciale avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi. Alla scadenza del suddetto termine, l'IRST potrà richiedere un rinnovo opzionale (ai sensi dell'art 35 comma 4



D.Lgs 50/2016) per ulteriori 48 (quarantotto) mesi. In tal caso l'operatore economico è obbligato ad eseguire il servizio ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali.

### **3. CORRISPETTIVO**


L'importo presunto complessivo a base d'asta è pari ad € 5.350.000,00 oltre IVA, di cui oneri della sicurezza equivalenti al 2% dei lavori edili e pertanto pari a € 2.000,00 non soggetti al ribasso, così distinti:

- a) € 2.850.000,00 oltre IVA, per la fornitura, installazione e collaudo del sistema di tomoterapia completa dei relativi accessori e rimozione, trasporto e ritiro dell'attuale sistema installato presso il sito della stazione appaltante da dedicare al posizionamento della macchina di nuova fornitura;
- b) € 2.400.000,00 oltre iva per manutenzione post garanzia full-risk onnicomprensiva - che decorre dal 12° mese dalla data di positivo collaudo - della durata di 48 (quarantotto) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 48 (quarantotto) mesi e pertanto con un canone annuo presunto posto a base d'asta di € 300.000,00 oltre iva;
- c) € 100.000,00 oltre iva per lavorazioni edilizie comprensivo del 2% di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, impiantistiche ed elettriche come da art 2 del Capitolato allegato.

### **4. SICUREZZA SUL LAVORO**

L'offerente è tenuto ad osservare tutte le norme che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori. Deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, in particolare a quello della integrale compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) inerenti all'attività da svolgere.

L'offerente è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Detto DUVRI analizza la presenza o meno di rischi in relazione all'oggetto dell'appalto, le eventuali misure individuate per l'eliminazione e/o la riduzione dei rischi da interferenze attese, e la conseguente stima dei costi relativi ai fini della cooperazione e coordinamento tra i contraenti. Detto documento deve essere compilato dall'offerente in ogni sua parte, sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) ed infine consegnato come parte essenziale della documentazione di gara. L'offerente ha la possibilità, se del caso, di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi sia di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni. A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il concorrente in sede di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia



necessario valutare ulteriori interferenze, il documento diviene parte integrante (e allegato) del contratto e dei connessi obblighi. Ogni variazione o modifica delle modalità operative, da entrambe le parti, in fase di esecuzione dell'appalto devono essere tempestivamente comunicate. A tal fine, la stazione appaltante si riserva di contattare il datore di lavoro del fornitore e/o il relativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'offerente è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei suddetti rischi specifici e provvede inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità, a:


- formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché, se del caso, le disposizioni/aggiornamenti che l'IrSt committente definisce in materia;
- disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dall'offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- informare immediatamente il committente in caso di infortunio/incidente occorso presso i propri ambienti e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;

In fase di esecuzione dell'appalto, la stazione appaltante ha facoltà di controllare/aggiornare, a mezzo del proprio personale (DEC), la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite, il committente (DEC) impone al fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso e l'immediato adempimento.

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, c. 5, D. Lgs. n. 81/2008, si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività previste dal presente documento è pari a € 0,00 (zero).

Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, il direttore dell'esecuzione (DEC) - prima dell'avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto - può programmare un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.





## **5. OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI**

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria.

Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra lo stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008. L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.

## **6. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**


L'offerta deve pervenire **entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 4 maggio 2017** all'indirizzo IRST srl IRCCS Meldola, Via Maroncelli, 40 (FC) secondo le modalità di seguito descritte oppure all'indirizzo [servizio.acquisti@legalmail.it](mailto:servizio.acquisti@legalmail.it) se contenente tutta la documentazione richiesta firmata con firma digitale.

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa – limitatamente a tale ultimo caso è rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data della consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, fino al termine perentorio sopra indicato.

Il plico deve recare a margine le seguenti informazioni: l'oggetto della procedura e la ragione sociale e l'indirizzo dell'offerente.


L'offerta deve essere contenute in un plico: (a) non trasparente, (b) chiuso, (c) debitamente sigillato con strumenti idonei a garantire l'ermetica e inalterabile chiusura a fronte di eventuali manomissioni, e quindi controfirmato e timbrato sui lembi chiudibili dal concorrente.

Il plico deve contenere la documentazione amministrativa di seguito dettagliata e l'offerta economica.



### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

- la presente lettera invito a presentare di offerta e il Capitolato Speciale (**Ail. B**) debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. La produzione di detto documento munito di valida sottoscrizione equivale non solo a domanda di partecipazione, ma altresì a manifestazione incondizionata di volontà da parte del concorrente ad accettare le clausole contrattuali regolanti la presente procedura;
- il documento in originale o in copia, anche semplice, che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive e impegna l'operatore economico, nel caso in cui non sia il legale rappresentante;
- Dichiarazione di esclusiva commerciale/distributiva e/o produttiva relativa alla fornitura in argomento;
- DGUE attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, sottoscritto dal legale rappresentante (**Ail. A e A1**);
- documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS – denominato PASSOE -, per la verifica dei requisiti di ordine generale. La stazione appaltante precisa che - conformemente alle indicazioni fornite dalla deliberazione Avcp 24 dicembre 2012, n. 111 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013) e a quanto sancito all'art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 - il PASSOE che si ottiene previa registrazione a sistema non rappresenta giuridicamente una condizione di partecipazione, ma mezzo essenziale per consentire alla stazione appaltante di adempiere al dovere di verifica di detti requisiti "esclusivamente tramite la BDNCP" (Cons. Stato, sez. III, sent. 26 settembre 2013, n. 4785); pertanto, in caso di mancata registrazione la stazione appaltante invita necessariamente l'operatore economico sottoposto a verifica a provvedere in un termine congruo (max. 10 giorni solari dalla richiesta) rispetto all'avvio dell'attività doverosa di verifica;
- versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici Servizi e Forniture, (L. 266/2005, co. 67, Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 21 dicembre 2011). Il versamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2011 e dalle relative istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità stessa;
- dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell'art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/2016, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la



garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016;

- comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni in tema di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo il modulo allegato (AII. C);
- il Patto d'integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa o da persona dotata dei poteri di firma (AII. D);


#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA:**

vedi quanto richiesto nell'allegato Capitolato Speciale art. 4.

#### **OFFERTA ECONOMICA**

- a) l'offerta economica, compilata in lingua italiana preferibilmente utilizzando il facsimile scheda offerta economica allegato (AII. E), deve essere formulata in euro con un numero di decimali non superiore a due (2). Il prezzo offerto deve essere indicato sia in cifre che in lettere. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, c. 2, D.P.R. 207/2010 – vigente in qualunque caso di contratto oneroso (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sent. 17 ottobre 2014, n. 2454) –, in caso di discordanza fra il prezzo offerto in cifre e quello in lettere, prevale il prezzo espresso in lettere.
- b) L'offerta economica dovrà contenere il dettaglio delle componenti dell'attrezzatura oggetto della procedura con l'indicazione specifica delle singole voci di spesa in considerazione del fatto che l'Istituto sarà beneficiario di una parte dei beni di cui sopra donati da un ente terzo per un valore complessivo di € 710.000,00.
- c) la specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza propri dell'offerente che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio.

Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto; dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale; dall'effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori; dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; dalla redazione del documento di valutazione dei rischi; dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; dall'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro,



nonché per il caso di pericolo grave immediato; all'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza; dall'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.

## **7. SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere l'esecuzione di tutta o parte della prestazione oggetto del contratto. In caso di violazione, l'IRST risolve di diritto il contratto.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016, fermo restando l'onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest'ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall'avvenuta notifica della cessione.

E' ammesso il subappalto entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'aggiudicatario, il quale resta unico e solo responsabile nei confronti del committente di quanto subappaltato.

In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, l'aggiudicatario deve rispondere, sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di qualsiasi infrazione compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del contratto stipulato fermo restando il risarcimento dei danni arrecati.

## **8. INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si veda art.9 del Capitolato Speciale.


## **9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

La stazione appaltante procede alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario della veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i requisiti di partecipazione.

In seguito all'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante chiede all'aggiudicatario di trasmettere, entro massimo 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:

- A. Deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, infruttifero, fissato nella misura del 10% dell'ammontare dell'importo contrattuale, al netto





dell'IVA, riducibile del 50% sulla base di quanto previsto dall'art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016, qualora l'aggiudicatario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; in tal caso, questi deve allegare copia valida della certificazione.

B. Imposta di bollo. Le spese di bollo sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

C. DUVRI, debitamente compilato e sottoscritto.


#### **10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Nell'esecuzione della fornitura, l'aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell'aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale (fattura), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG.

#### **11. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato in esito alla procedura che verrà pubblicato sulla GUUE tramite "avviso volontario per la trasparenza ex ante", al fine di garantire la trasparenza preventiva dando atto che la stipula contrattuale potrà avvenire solo decorsi i termini di pubblicazione con esito positivo e che l'efficacia dello stesso è subordinata alla



verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti, con le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. Le spese di bollo sono tutte a carico dell'aggiudicatario nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine (facciate).

Qualora entro i termini previsti dalla legge non siano pervenuti da parte delle amministrazioni competenti e interpellate tutti i riscontri relativi agli accertamenti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/16, è facoltà dell'amministrazione procedere comunque alla stipulazione del contratto. In ogni caso, l'efficacia del contratto eventualmente stipulato è subordinata all'esito positivo dei controlli imposti dalla normativa vigente (condizione legale), sicché il mancato esito positivo dei controlli ha effetto sull'esistenza inter partes del contratto (Cass. 5.8.77, n. 3559; Cass. 4.3.1987, n. 2255).

## **12. CONTESTAZIONI, PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'operatore economico deve rispettare i termini indicati all'art. 7 del Capitolato Speciale.

Decorso infruttuosamente il termine di giorni 15 dalla contestazione inviata dal servizio Acquisti IRST, la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere sia l'ordine di fornitura, sia, eventualmente, il contratto stipulato.


L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale aggiudicato; qualora lo superasse, si dovrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente: attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **13. FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORDATARIE**

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'operatore aggiudicatario, l'IRST ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte del soggetto in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte di quello subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, il contratto si ritiene risolto di diritto a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Istituto di rivalersi sulla cauzione e



sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.

#### **14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere risolto da IRST, ai sensi dell'art. 1456 e ss del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi con lettera Raccomandata AR, nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) qualora il fornitore ceda in subappalto il servizio senza la preventiva approvazione;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dal lrst;
- h) in tutti i casi in ordine alle violazioni della normativa di settore delle coperture assicurative previste ai sensi di legge;
- i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla presente lettera invito;
- J) In tutti gli altri casi previsti dalla presente lettera invito.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, IRST ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo e di affidare a terzi il servizio in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con pec con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da IRST, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.


Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

#### **15. IPOTESI DI RECESSO**

Indipendentemente dall'evidenza di eventi collegati alla risoluzione del contratto di cui al precedente articolo, l'IRST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal



contratto, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c., senza che l'aggiudicataria possa richiedere alcun corrispettivo per il recesso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'IRST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui rilevi nella conduzione del servizio elementi tali da creare ostacolo od impedimento alla efficace soddisfazione della fornitura complessiva e nel caso in cui l'aggiudicatario perda i requisiti richiesti nel Capitolato ed in tutta la documentazione di gara.

Inoltre la stazione appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal contratto o ridurre le prestazioni richieste qualora intervengano disposizioni normative e/o organizzative e/o gestionali che rendano necessaria e/o opportuna una diversa gestione del servizio, senza che l'aggiudicatario possa vantare indennità o compensi di sorta.

Si precisa che l'IRST si riserva la facoltà di dismettere le apparecchiature in qualsiasi momento dandone informativa trenta giorni prima della data della dismissione stessa alla ditta. In tal caso IRST avrà diritto di recedere dal contratto decorso il termine di 30 giorni dalla predetta comunicazione senza oneri aggiuntivi. Parimenti IRST potrà recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsivoglia causa o motivo, con 30 giorni di preavviso da comunicarsi tramite lettera spedita a mezzo pec alla ditta, e corrispondere, pertanto, il canone in maniera direttamente proporzionale fino al decorrere del trentesimo giorno dalla data di comunicazione del suddetto recesso senza oneri aggiuntivi.

## **16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**


L'operatore economico deve fatturare a collaudo IRST concluso e superato, con chiara indicazione dell'ordine di acquisto al fine della liquidazione. Per quanto concerne gli importi dei servizi di manutenzione inclusi nella fornitura, l'operatore economico deve fatturare con cadenza trimestrale posticipata (a servizio effettuato) con chiara indicazione dell'ordine al fine della liquidazione. Le fatture dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente documento.

**FATTURAZIONE:** la fattura del servizio dovrà:

indicare il numero, data dell'ordine e codice CIG indicato dalla stazione appaltante;  
essere intestata a:

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) srl IRCCS  
Via Maroncelli, 40  
47014 Meldola  
C.F. e P.IVA 03154520401  
e spedita in formato PDF all'indirizzo [servizio.bilancio@irst.legalmail.it](mailto:servizio.bilancio@irst.legalmail.it).





**PAGAMENTO:** Il pagamento sarà eseguito entro 60 giorni dall'avvenuto collaudo/verifica della regolare prestazione o fornitura. La fornitura oggetto della prestazione è soggetta a collaudo/verifica della regolare prestazione da parte del responsabile del procedimento da espletarsi entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, che ne darà attestazione positiva mediante sottoscrizione della fattura stessa.

In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al fornitore gli interessi secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002, nella misura del saggio degli interessi vigente tempo per tempo.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

*I.V.A.:* a carico dell'Istituto

#### **17. OBBLIGHI D'INTEGRITA'**


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c.17, L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella pubblica amministrazione", la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituisce causa di esclusione dalla procedura. Il patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

#### **18. CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'impresa è tenuta in ogni caso ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

In particolare, l'impresa, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente disciplinare. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

#### **19. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**



In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio l'Istituto ha designato, ai sensi degli artt. 31 e 101 D.Lgs. 50/2016, il Dott. Americo Colamartini, quale direttore dell'esecuzione del contratto.

## **20. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia concernente l'interpretazione, applicazione od esecuzione del futuro contratto è competente, in via esclusiva, il foro territoriale di Forlì (FC).

Il Direttore  
Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Stefania Venturi

---